

Decreto MURST del 14 maggio 1598

Programmazione delle immatricolazioni all'a.a. 1998/99. Criteri e parametri

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'articolo 9, così come modificato dall'articolo 17, commi 116 e 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, con il quale è stato adottato il regolamento recante "norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera b);

Visto l'articolo 4, comma 1, del citato regolamento, che individua i criteri generali da valutare per le eventuali determinazioni relative alla limitazione degli accessi all'istruzione universitaria;

Visto l'articolo 4, comma 2, del citato regolamento che, in applicazione dei criteri generali indicati al comma 1 del medesimo articolo 4, limita gli accessi ai corsi universitari specificati nelle lettere a), b), c), d) ed e);

Considerata l'esigenza di definire transitoriamente le procedure e i parametri standard di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato regolamento tali da consentire alle Università di programmare gli accessi ai corsi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d) ed e) e comma 3 del citato regolamento;

Sentito l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, che ha espresso il proprio parere in data 2 aprile 1998;

DECRETA

Art. 1

1. Limitatamente all'anno accademico 1998/99, le Università procedono alla programmazione delle immatricolazioni, secondo i criteri e i parametri indicati nell'articolo 2, con riguardo ai:

- a) corsi di diploma universitario il cui ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio;
- b) corsi di specializzazione, con esclusione di quelli in Medicina e Chirurgia, regolati da specifiche disposizioni;
- c) corsi di laurea ad accesso limitato nell'anno accademico 1996/97, che non abbiano completato la loro durata legale nell'anno accademico 1997/98;
- d) corsi per i quali, su richiesta delle Università, l'accesso è limitato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del regolamento adottato con il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245.

Art. 2

1. Per i corsi di cui all'articolo 1 la limitazione degli accessi, tenuto conto della effettiva potenzialità formativa, è motivata dagli organi accademici in relazione a notevoli carenze di strutture, tali da non consentire una proficua frequenza degli studi. La valutazione di tali carenze va riferita ad uno o più dei seguenti parametri:

- a) posti nelle aule;

- b) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;
- c) personale docente;
- d) personale tecnico.

2. In particolare, per i corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio, la limitazione degli accessi va correlata al numero dei tirocini attivabili e ai posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche.

3. La valutazione dei posti disponibili deve essere fatta tenendo conto delle modalità di partecipazione alle suddette attività richieste agli studenti, sia a livello individuale che di gruppo, nonché delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate.

4. Per i corsi di studio, ivi comprese le scuole di specializzazione, finalizzati alla formazione di specifiche figure professionali per le Pubbliche Amministrazioni, i posti sono determinati dalle Università, previa intesa in sede di comitato regionale di coordinamento, tenendo conto, oltre che dei parametri di cui ai commi 1, 2 e 3, delle previsioni di fabbisogno formulate dalle Amministrazioni interessate, anche con riferimento ai territori regionali, formalmente comunicate agli Atenei dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Art. 3

1. Le deliberazioni di cui all'articolo 1 sono adottate dal Senato accademico, su proposta delle facoltà o delle strutture didattiche competenti in base allo statuto dell'Ateneo.

2. Le Università assicurano adeguate forme di pubblicità delle predette deliberazioni, specificando nel bando annuale il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni a ciascun corso di studio. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.